





CODICE ETICO



QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA S.p.A.

CODICE ETICO

Indice

1 – PREMESSE	4
1.1 – QUADRILATERO E L'IMPOSTAZIONE ETICA DELL'ATTIVITA'	4
1.2 – EMANAZIONE DEL CODICE ETICO.....	5
1.3 GLI STAKEHOLDERS.....	6
1.4 STRUTTURA DEL CODICE ETICO	7
1.5 AMBITO DI APPLICAZIONE	7
2 – PRINCIPI ETICI.....	8
2.1 ONESTÀ E IMPARZIALITÀ	8
2.2 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI ALTRI REATI.....	9
2.3 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ	10
2.4 CONFLITTO DI INTERESSE.....	10
2.5 SALUTE E SICUREZZA	11
2.6 AMMINISTRAZIONE, CAPITALE, CREDITORI E MERCATO.....	11
2.7 TUTELA DELL'IMMAGINE	12
3 - LINEE GUIDA, NORME E STANDARDS GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	12
3.1 CORPORATE GOVERNANCE ED ORGANI SOCIALI.....	12
3.2 TRASPARENZA, COMPLETEZZA E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	12
3.3 GESTIONE AMMINISTRATIVA E BILANCIO	14
3.4 CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E RICICLAGGIO	15
3.5 COLLETTIVITÀ E TUTELA AMBIENTALE	15
3.6 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	16
3.7 DIPENDENTI E COLLABORATORI	17
3.8 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI.....	18
3.9 BENI AZIENDALI E STRUMENTI INFORMATICI.....	21
3.10 RAPPORTI CON I TERZI	21
3.11 RAPPORTI CON I FORNITORI, COLLABORATORI, APPALTATORI, CONCESSIONARI E PRESTATORI D'OPERA	22
3.12 LA DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	24
3.13 RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	24
3.14 RAPPORTI CON <i>AUTHORITIES</i> , ORGANI REGOLATORI E DI CONTROLLO, PARTITI, SINDACATI ED ALTRE ASSOCIAZIONI.....	26
3.15 RAPPORTI ISTITUZIONALI E <i>MASS MEDIA</i>	26
3.16 OBBLIGO DI INFORMAZIONE.....	27

4 – IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 - ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. N. 231/01	27
4.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	27
4.2 I REATI.....	28
Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione.....	28
Divieto di commissione di reati contro la pubblica amministrazione	29
Divieto di commissione di falsità nummarie e contraffazione	29
Divieto di commissione di reati societari	30
Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo.....	33
Divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile	33
Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale.....	33
4.3 CONDOTTE RILEVANTI	36
4.4 ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. N. 231/01	37
4.5 ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE E SUA REVISIONE	37
4.6 EFFICACIA DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI	38

1 – PREMESSE

1.1 – QUADRILATERO E L'IMPOSTAZIONE ETICA DELL'ATTIVITA'

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.A. è una società per azioni che si qualifica, ai sensi dell'art. 172 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, quale Società Pubblica di Progetto senza scopo di lucro. Essa ha per oggetto, quale soggetto attuatore unico, la realizzazione del progetto pilota denominato "Asse Viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna" (il Progetto), di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica del 21 dicembre 2001 n. 121 e del 31 ottobre 2002 n. 93, che costituisce una infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

In particolare, a QUADRILATERO sono attribuite le seguenti attività:

- a) la progettazione e la realizzazione delle tratte stradali costituenti il Sistema di Viabilità ricompreso nel Progetto siano esse di competenza di ANAS S.p.A., siano esse di competenza degli Enti Territoriali interessati;
- b) la redazione dei Piani di Area Vasta (i PAV) delle due infrastrutture SS 76 e 77, le loro pertinenze e interconnessioni, necessari per l'attuazione del Progetto e l'assunzione di tutte le iniziative occorrenti per pervenire ad uno o più Accordi di Programma – ovvero ad altro strumento di procedura negoziata – necessari per il recepimento del Sistema di viabilità, a tutti gli effetti di legge, da parte degli Enti Territoriali interessati;
- c) l'acquisizione, anche previa espropriazione ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la valorizzazione e il collocamento sul mercato delle aree leader (piattaforme logistiche, centri agro – alimentari, iniziative turistico – alberghiere);
- d) il reperimento delle risorse finanziarie – statali, comunitarie, locali e private – necessarie ad assicurare la completa copertura dell'investimento previsto per la realizzazione del Sistema di Viabilità.

Si segnala che il 30 settembre 2015 l'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato - ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale - un Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Unico, con l'Ordine di Servizio n. 1 del 1 ottobre 2015, ha proceduto alla modifica dell'assetto organizzativo societario.

È convincimento della Società che l'etica nella conduzione degli affari favorisca il successo di un'attività imprenditoriale contribuendo a diffondere un'immagine di affidabilità, correttezza e trasparenza delle attività poste in essere nel perseguimento dei propri obiettivi.

Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia e possono favorire atteggiamenti ostili nei confronti della Società.

La buona reputazione favorisce gli investimenti da parte dell'azionista e degli investitori istituzionali, attrae le migliori risorse umane, favorisce i rapporti con gli interlocutori commerciali, imprenditoriali e finanziari, consolida l'affidabilità nei confronti dei creditori e la serenità dei rapporti con i fornitori.

L'attività che QUADRILATERO svolge è di portata tale da imporre che i rapporti con l'esterno siano improntati ad una puntuale e quanto mai rigida osservanza delle leggi, delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale, nel rispetto degli interessi legittimi dei propri *stakeholders*, destinatari del Codice Etico. Le peculiari funzioni istituzionali affidate dalla legge a QUADRILATERO sono tali da imporre una privilegiata accentuazione dei valori, riconducibili all'etica propria del pubblico servizio, di legalità, di imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza, finalizzate ad una sempre maggiore efficacia ed efficienza operativa.

Affinché i rapporti esterni possano correttamente svilupparsi è necessario che tutti: l'Amministratore Unico, i sindaci, i dirigenti, i funzionari e gli impiegati a qualunque livello della Società, coltivino e pongano a disposizione della stessa il loro bagaglio culturale, tecnico, operativo ed etico per il conseguimento delle indicate finalità, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Si rende pertanto necessario individuare e definire quei valori che tutti i destinatari del Codice Etico (azionista, amministratori, sindaci, revisori, dipendenti a qualunque livello e senza alcuna eccezione, collaboratori, fornitori e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società, operando per il perseguimento dei suoi obiettivi) devono condividere, accettando responsabilità, ruoli e modelli di condotta dell'agire in nome e/o per conto della Società stessa.

1.2 – EMANAZIONE DEL CODICE ETICO

L'emanazione del Codice Etico da parte di QUADRILATERO è uno degli strumenti posti in essere dalla Società al fine di garantire la diffusione e l'osservanza di principi, norme e *standards* generali di comportamento atti alla salvaguardia dei valori etici di riferimento.

Le regole del presente Codice non esimono dalla doverosa osservanza della normativa civile, penale e contrattuale vigente in materia.

Il Codice Etico è peraltro uno degli elementi indispensabili del modello organizzativo-gestionale e di controllo societario, di cui la Società ha deciso di dotarsi, a seguito dell'emanazione del D. Lgs n. 231/2001.

Per questo stesso motivo è stato istituito l'Organismo di Vigilanza.

Il Codice Etico di QUADRILATERO, concepito, come detto, al fine di salvaguardare tutti i valori etici di riferimento, contiene altresì disposizioni tese specificamente a prevenire la commissione dei reati considerati dal sopra citato decreto.

L'Amministratore, i sindaci, i dirigenti, i funzionari e gli impiegati a qualunque livello della Società, devono pertanto astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle prima evidenziate, possano potenzialmente diventarlo.

Copia del presente Codice è consegnata ad ogni dipendente all'inizio del proprio rapporto con la Società ed a quelli già in servizio, perché sia fornita prova di conoscenza preventiva con attestazione corrispondente.

Esso inoltre è disponibile in formato elettronico sul sito web istituzionale e sull'intranet aziendale.

1.3 GLI STAKEHOLDERS

Sono *stakeholders* quei soggetti (individui, gruppi, organizzazioni, istituzioni) il cui apporto è richiesto per la realizzazione della missione sociale di QUADRILATERO o che comunque hanno interesse al suo perseguimento.

In senso generale sono considerati *stakeholders* tutti coloro i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti o indiretti delle attività di QUADRILATERO; rientrano in quest'ambito anche le comunità locali e nazionali, le associazioni, le istituzioni ecc.

A mero titolo indicativo sono pertanto considerati *stakeholders* nazionali o esteri:

- l'azionista
- gli istituti finanziatori
- i fornitori
- i collaboratori (dipendenti o autonomi)
- la pubblica amministrazione
- la collettività.

Il mantenimento, lo sviluppo di rapporti fiduciari e la reciproca cooperazione con gli *stakeholders* sono quindi tra gli interessi primari della Società, anche al fine della reciproca soddisfazione delle parti coinvolte.

1.4 STRUTTURA DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico si compone:

1. delle premesse, che inquadrano la missione di QUADRILATERO e il valore attribuito dalla Società ad una impostazione etica dell'attività;
2. dei principi generali, che definiscono in senso astratto i valori etici di riferimento;
3. delle linee guida, norme e *standards* generali di comportamento onde evitare il rischio di comportamenti non etici;
4. delle norme di comportamento idonee a prevenire le fattispecie sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 nonché dei principi che devono ispirare le attività dell'Organismo di Vigilanza istituito ex D. Lgs. n. 231/01.

1.5 AMBITO DI APPLICAZIONE

Destinatari del Codice Etico sono tutti i dipendenti ed i collaboratori, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la società e operano per perseguirne gli obiettivi.

Costoro hanno pertanto l'obbligo di conoscere le norme e di astenersi da comportamenti contrari alle stesse.

Ogni esponente aziendale ha, altresì, il dovere di:

- rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai superiori o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme del Codice e qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle;
- collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni.

QUADRILATERO si impegna alla diffusione, verifica e monitoraggio del presente Codice Etico, nonché all'applicazione delle relative sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni previste dello stesso.

In ogni rapporto d'affari, tutte le controparti devono essere informate dell'esistenza e dei contenuti del presente Codice Etico e sono tenuti per contratto a rispettarli.

A tal fine, nei confronti dei terzi, tutti i destinatari del Codice, in ragione delle loro competenze, cureranno di:

- informarli adeguatamente circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne, in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

2 – PRINCIPI ETICI

2.1 ONESTÀ E IMPARZIALITÀ

L'onestà rappresenta il principio etico di riferimento per tutte le attività poste in essere dalla Società per il compimento della propria missione.

I dipendenti ed i collaboratori di QUADRILATERO sono tenuti a rispettare le leggi vigenti nazionali e comunitarie, i regolamenti o codici interni e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale.

In nessun caso è giustificata o tollerata dalla Società una condotta in violazione di tali norme.

I rapporti con gli *stakeholders*, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Nell'espletamento dei propri compiti, i collaboratori di QUADRILATERO antepongono il rispetto della legge a qualunque altro interesse, ispirando le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura del pubblico servizio.

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori, QUADRILATERO non consente alcun tipo di discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali o alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

Il dipendente deve respingere le pressioni illegittime, ancorché provenienti dai suoi superiori dandone tempestiva informazione ai competenti uffici della Unità Organizzativa Risorse Umane, e si deve attenere alle corrette modalità di svolgimento all'attività amministrativa.

Il dipendente non deve in alcun modo abusare della sua posizione per indurre altro soggetto ad una prestazione non dovuta in favore di QMU.

Qualora possa influire sullo svolgimento di procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, del procedimento di autorizzazione dei subappalti o contratti ad essi assimilati ai sensi dell'art.118, comma 11, d.lgs 163/06 e s.m.i., di un procedimento contenzioso o di una selezione interna e/o esterna di personale, il dipendente non può accettare né tener conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma a favore o in danno di partecipanti o interessati. Inoltre, il dipendente che a vario titolo sia coinvolto nei procedimenti predetti dovrà astenersi nei casi in cui sussistano le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c.

Nel caso in cui il dipendente subisca pressioni, lusinghe o richieste di favori che riguardino la propria o altrui attività aziendale, oppure riceva proposte che ledano il dovere di imparzialità, ne informa senza indugio il suo diretto superiore.

Il dipendente, che aspiri ad una promozione, ad un trasferimento o ad altro provvedimento, non si adopera per influenzare coloro che devono o possono adottare la relativa decisione o influire sulla sua adozione, né chiede che altri lo facciano.

Nella trattazione delle pratiche, il dipendente, in relazione al tipo di attività svolta, rispetta l'ordine cronologico delle richieste e/o le priorità.

2.2 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI ALTRI REATI

QUADRILATERO, nella conduzione delle sue attività, vieta qualunque azione nei confronti o da parte di terzi, tesa a promuovere o favorire i propri interessi, tranne vantaggio, o in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio.

A tal fine si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il pericolo di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01.

QUADRILATERO non consente di promettere o di corrispondere - ovvero di costringere o indurre a promettere o a corrispondere - o di accettare indebitamente per sé o per terzi somme di denaro, doni o favori o altre utilità a/da parte di terzi (ivi compresi pubblici funzionari, partner commerciali, collaboratori, fornitori), nell'interesse o a vantaggio diretto o indiretto della Società. E' altresì vietato ricevere la dazione o la promessa di denaro, doni, favori o altre utilità per sé o per altri al fine di compiere, omettere atti, in violazione dei doveri d'ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un nocumento alla Società. I dipendenti di QUADRILATERO improntano la propria condotta in modo da non attribuire a sé o ad altri alcun vantaggio in considerazione della posizione o del ruolo rivestiti all'interno della Società.

In nessun caso è consentito chiedere per sé o per altri ed accettare doni, beni, od altre utilità da soggetti con i quali intrattiene o potrebbe intrattenere rapporti connessi all'attività lavorativa, salvo doni o favori che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia e per particolari ricorrenze.

Conformemente alla "Legge Anticorruzione" n° 190 del 2012, QUADRILATERO ha istituito la funzione "Responsabile per la Prevenzione della Corruzione" (RPC), nei confronti del quale è definito un sistema di "flussi informativi e segnalazioni" inerenti le aree e le attività maggiormente esposte ai rischi corruttivi, individuate all'interno del Piano per la Prevenzione della Corruzione.

I Destinatari rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti all'interno della Società. In particolare, i Destinatari rispettano le prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da QUADRILATERO ai sensi del D. Lgs. 231/01, nel Piano per la Prevenzione della Corruzione, prestano la propria collaborazione all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e segnalano, oltre che ai citati OdV e RPC, al proprio superiore gerarchico o, per i collaboratori e professionisti, al proprio referente interno eventuali situazioni di illecito corruttivo di cui sia venuto a conoscenza.

2.3 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

Il Destinatario assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alla Società secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

2.4 CONFLITTO DI INTERESSE

QUADRILATERO si impegna a mettere in atto misure idonee a prevenire e ad evitare che i soggetti coinvolti nelle attività aziendali siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

Si intende sussistente una situazione di conflitto d'interesse sia nel caso in cui un collaboratore (o persona ad esso comunque collegata), con il proprio comportamento persegua interessi diversi da quello della missione aziendale o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'impresa, sia nel caso in cui i rappresentanti degli *stakeholders* (riuniti in gruppi, associazioni, istituzioni pubbliche o private), agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

I destinatari del presente Codice devono astenersi dal partecipare a qualsiasi attività che possa generare o far apparire un conflitto di interesse, in osservanza ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza.

In particolare, vi è un dovere di astensione dall'intrattenere rapporti professionali esterni con soggetti nei confronti dei quali sussista un obbligo di neutralità ed imparzialità: in tali casi, occorre dare tempestiva informazione al diretto superiore.

Coloro che sono tenuti all'osservanza del presente Codice non devono esercitare alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.

Il dipendente, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali, non può assumere incarichi esterni in società o imprese commerciali i cui interessi siano direttamente o anche solo potenzialmente contrastanti o interferenti con quelli di QUADRILATERO e, comunque, non può accettare incarichi di collaborazione con soggetti che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti l'ufficio.

Il dipendente non può accettare da soggetti diversi da QUADRILATERO retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

Tutti i destinatari del Codice Etico debbono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività relative allo stato giuridico o al trattamento economico di suoi parenti o conviventi che siano dipendenti della Società.

2.5 SALUTE E SICUREZZA

Il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona rappresenta valore etico di riferimento per QUADRILATERO.

Il personale dipendente ed i collaboratori autonomi sono patrimonio indispensabile per il successo della missione aziendale.

L'astensione dal consumo di sostanze stupefacenti e la moderazione nell'uso di alcool costituiscono principio etico.

La Società tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare e accrescere l'esperienza e il patrimonio delle competenze possedute da ciascun dipendente.

QUADRILATERO si impegna ad assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

La Società sostiene e rispetta i diritti umani, in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU.

2.6 AMMINISTRAZIONE, CAPITALE, CREDITORI E MERCATO

I principi ispiratori del sistema di *corporate governance* della Società devono trovare il giusto temperamento tra la particolare funzione istituzionale e sociale di QUADRILATERO, così come descritta nelle premesse del presente Codice, che ne connota gli obiettivi, e l'ordinaria attività di una società commerciale.

In particolare, i criteri di comportamento devono sempre tendere alla trasparenza, correttezza e tempestività d'azione nei confronti dello Stato e delle amministrazioni pubbliche e private, delle regioni, delle comunità locali, del mercato e comunque di tutti gli *stakeholders*.

La tutela dell'integrità del capitale sociale, degli interessi dei creditori e in genere dei terzi, fanno parte del patrimonio etico di riferimento di QUADRILATERO.

2.7 TUTELA DELL'IMMAGINE

La buona reputazione e/o l'immagine di QUADRILATERO rappresenta una risorsa immateriale essenziale.

I dipendenti ed i collaboratori della Società si impegnano ad agire in conformità ai principi dettati dal presente Codice nei rapporti tra colleghi e con i soci, clienti, fornitori e terzi in generale, mantenendo un contegno decoroso conforme agli *standards* comuni alle aziende delle dimensioni e del rilievo di QUADRILATERO ed evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della Società.

3 - LINEE GUIDA, NORME E STANDARDS GENERALI DI COMPORTAMENTO

3.1 CORPORATE GOVERNANCE ED ORGANI SOCIALI

L'attività degli organi sociali di QUADRILATERO è improntata al pieno rispetto delle regole sancite dallo statuto sociale e dalla legislazione vigente, nazionale e comunitaria, nonché dai modelli di organizzazione e di gestione ex D. Lgs. n. 231/01.

I soggetti che compongono gli organi sociali sono tenuti:

- a impegnarsi attivamente affinché la Società possa trarre beneficio dalle loro specifiche competenze;
- a una partecipazione continuativa ai lavori degli organi sociali, denunciando tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto d'interesse che li veda coinvolti;
- alla riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio mandato;
- a far prevalere sempre l'interesse della missione sociale.

3.2 TRASPARENZA, COMPLETEZZA E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

QUADRILATERO s'impegna a gestire il flusso dell'informazione verso gli *stakeholders* in modo che lo stesso sia sempre completo, chiaro e trasparente e che, relativamente ai dati a contenuto finanziario, contabile o gestionale, risponda anche a requisiti di veridicità, completezza e accuratezza.

QUADRILATERO organizza il flusso informativo in modo tale da osservare lo specifico circuito instaurato al fine della prevenzione dei reati a norma del D. Lgs. n. 231/01.

QUADRILATERO, in adempimento a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, al fine di garantire il rigoroso contrasto dei fenomeni della corruzione e dell'illegalità, nonché per assicurare la massima trasparenza delle attività, ha provveduto a:

- nominare, ai sensi dell'art.1, comma 7, della Legge 190/2012, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, le cui funzioni sono disciplinate dai commi 8 e 10 della stessa Legge;
- nominare il Responsabile per la Trasparenza ex art. 43, D. Lgs. 33/2013;
- creare sul proprio sito istituzionale una sezione specifica denominata "Società Trasparente" nella quale sono pubblicate le informazioni richieste dalla legge;
- creare, sul sito *web* istituzionale, idonei canali di accesso ai quali inviare segnalazioni e comunicazioni.

QUADRILATERO assicura altresì la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, definendo e aggiornando continuamente le specifiche procedure per la protezione delle informazioni richieste dalle norme vigenti, in materia di trattamento dei dati personali.

Tutti coloro che, nell'esercizio delle proprie funzioni lavorative, si trovano ad avere la disponibilità di informazioni e dati riservati sono tenuti a usare tali dati solo ai fini consentiti dalle leggi e non possono utilizzare per fini privati e nel proprio interesse, o a vantaggio di altri, informazioni o documenti, anche non riservati, di cui dispongono per ragioni di ufficio.

In particolare, le diverse pratiche vanno trattate con i soggetti titolari o loro rappresentanti evitando di discutere argomenti d'ufficio o mettere a disposizione documenti a persone o ad *ex* dipendenti dei QUADRILATERO non autorizzati.

Le comunicazioni all'interno della società o indirizzate a soggetti esterni, intendendo per essi tutte le entità fisiche o giuridiche con le quali QUADRILATERO intrattiene rapporti, effettuate dal dipendente, devono essere preventivamente autorizzate dal superiore gerarchico.

È vietato al dipendente il rilascio di informazioni in merito ad atti e provvedimenti relativi a procedimenti amministrativi, civili e penali in corso, nonché all'iter della pratica, prima che siano stati ufficialmente approvati dalla Società e comunicati formalmente alle parti.

Il dipendente, ferma restando l'osservanza delle norme a tutela della *privacy*, rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni. Il dovere di riservatezza deve essere osservato anche dopo la cessazione dal servizio.

Il dipendente consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a terzi, solo nei casi previsti dalla legge, ed ai colleghi per motivi di servizio in conformità alle prescrizioni impartite dall'ufficio.

3.3 GESTIONE AMMINISTRATIVA E BILANCIO

QUADRILATERO, nella redazione del bilancio e di qualsiasi altro tipo di comunicazione sociale e documentazione contabile, rispetta le leggi e le regolamentazioni vigenti e adotta le prassi ed i principi contabili più avanzati.

Le situazioni contabili ed i bilanci rappresentano fedelmente i fatti di gestione (economica, patrimoniale e finanziaria) secondo criteri di trasparenza, accuratezza e completezza.

A tal fine viene conservata agli atti della Società un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata registrazione contabile di ciascuna operazione,
- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa,
- l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione,
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

Ciascuna registrazione contabile riflette esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, è compito di ciascun dipendente o collaboratore a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici ed in conformità alle disposizioni e procedure aziendali.

Nessuno può effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto.

I sistemi amministrativi/contabili consentono di ricostruire adeguatamente i singoli fatti gestionali e rappresentano fedelmente le transazioni societarie anche ai fini della individuazione dei motivi dell'operazione e dei diversi livelli di responsabilità.

Qualsiasi destinatario che venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezza della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano dovrà riferire i fatti al proprio superiore o direttamente all'Organismo di Vigilanza.

3.4 CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E RICICLAGGIO

QUADRILATERO ed i suoi dipendenti e collaboratori sono impegnati a prevenire ed evitare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia nazionale.

Né QUADRILATERO, né i propri dipendenti dovranno, in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicati in vicende relative ad associazioni per delinquere o nel riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori od altri *partners*, QUADRILATERO ed i propri dipendenti dovranno assicurarsi circa l'integrità morale, la reputazione ed il buon nome della controparte.

La Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di criminalità associata e di antiriciclaggio.

Ciascun dipendente è, pertanto, tenuto a collaborare, per quanto di propria competenza, affinché qualsiasi fatto relativo alla gestione della società sia correttamente e tempestivamente registrato nella contabilità.

È fatto divieto assoluto di eseguire operazioni facendo uso di denaro contante.

3.5 COLLETTIVITÀ E TUTELA AMBIENTALE

QUADRILATERO, consapevole della connotazione istituzionale, a preminente interesse nazionale, della sua attività e dei riflessi che essa ha sullo sviluppo economico e sociale del territorio, pone la massima attenzione a temperare i propri obiettivi con gli interessi generali della nazione.

Per questo motivo, QUADRILATERO conduce le sue attività nel pieno rispetto delle comunità, associazioni, istituzioni, locali e nazionali, al fine di acquisire un alto livello di reputazione che contribuisca a legittimare in seno alla collettività il suo operato.

QUADRILATERO si impegna, nel compimento delle sue attività, a contribuire in modo costruttivo alla tutela del patrimonio ambientale, ricercando un equilibrio tra gli obiettivi economici e le imprescindibili esigenze di tutela del territorio e dei cittadini.

Per il compimento della sua attività, la società si impegna affinché i progetti, i processi, le metodologie e i materiali tengano conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia ambientale, al fine del rispetto dell'equilibrio territoriale, della prevenzione dell'inquinamento, del recupero delle aree inquinate e della tutela del paesaggio.

3.6 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace ai fini del D. Lgs. n. 231/01 e della qualità, è affidata a tutta la struttura organizzativa che ha nei dirigenti i soggetti incaricati a far partecipi gli altri dipendenti e collaboratori sugli aspetti di loro competenza.

Per controlli interni si intendono tutte le attività e gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'azienda con l'obiettivo di assicurare:

- a) il presidio della economicità (efficacia ed efficienza) delle operazioni aziendali, in conformità a strategie, obiettivi e politiche aziendali, ai fini anche della salvaguardia del patrimonio aziendale;
- b) il presidio dell'attendibilità del sistema informativo aziendale, sia per le sue componenti finalizzate alla predisposizione del bilancio destinato alla pubblicazione, sia per quelle finalizzate alla predisposizione del *reporting* gestionale interno;
- c) il presidio del rispetto della normativa applicabile all'attività della Società;
- d) il presidio della prevenzione dei reati mediante i modelli di organizzazione e di gestione ex D. Lgs. n. 231/01;
- e) l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili.

I controlli interni sono assicurati dalle singole Unità Organizzative e dai rispettivi responsabili, sui processi.

Tutti i dipendenti e i collaboratori, nell'ambito delle funzioni e attività svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo. In particolare ogni operazione dovrà essere supportata da adeguata, chiara e completa documentazione da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle ragioni, le caratteristiche dell'operazione e la precisa individuazione di chi, nelle diverse fasi, l'ha autorizzata, effettuata, registrata e verificata.

L'Amministratore, i dirigenti, i dipendenti a qualunque livello e i collaboratori, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure aziendali nonché alla piena disponibilità collaborativa ed informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Allo scopo di dare piena e costante osservanza ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 231/01 la società si impegna a curare la formazione permanente del proprio personale.

3.7 DIPENDENTI E COLLABORATORI

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro.

Sono assolutamente vietati l'assunzione e l'impiego di stranieri extracomunitari il cui soggiorno sia irregolare ai sensi della normativa vigente.

Per la costituzione del rapporto di lavoro il collaboratore deve sottoscrivere il relativo contratto, nonché l'impegno al rispetto di quanto previsto dal Codice Etico; il soggetto viene altresì esaurientemente informato riguardo:

- le caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere,
- gli elementi normativi e contributivi del contratto,
- la normativa e le procedure in uso presso la Società, per la prevenzione dei possibili rischi per la salute, derivanti dall'attività lavorativa.

Nell'ambito dei processi di gestione del personale, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra le esigenze della Società e i profili dei dipendenti/collaboratori nonché, su considerazioni di merito.

Lo stesso vale per l'accesso a ruoli o incarichi diversi.

Nel caso di riorganizzazioni aziendali, QUADRILATERO salvaguarda il valore delle risorse umane prevedendo, se necessario, azioni di formazione e/o riqualificazione professionale.

QUADRILATERO remunera i propri collaboratori in base alla loro professionalità, ruolo e risultati raggiunti, con l'obiettivo di assicurare e mantenere una complessiva struttura salariale di assoluta competitività nel confronto continuo e sistematico con i mercati di riferimento in cui opera.

La definizione e l'aggiornamento della retribuzione in osservanza dei propri principi etici e delle norme di legge contrattuali vigenti si determinano attraverso metodologie e strumenti chiari, equi ed oggetto di comunicazione costante ai collaboratori.

3.8 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

QUADRILATERO vieta e reprime qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del personale.

QUADRILATERO si impegna a salvaguardare soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Tutte le attività della Società sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche, in particolare, allo specifico fine di prevenire i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

QUADRILATERO, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., si impegna a porre in essere le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In particolare:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti.

In considerazione del fatto che la realizzazione delle opere pubbliche da parte di QUADRILATERO avviene attraverso il sistema dell'esecuzione con ogni mezzo (affidamento a contraente generale) di cui agli artt. 176 e segg. del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., nell'ambito dei cantieri temporanei mobili QUADRILATERO verifica, attraverso l'Ufficio di Alta Sorveglianza, la puntuale adozione da parte del Contraente Generale delle misure generali di tutela sopra elencate nonché il corretto espletamento delle attività di cui all'art. 95 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. cura, per la parte di sua competenza:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti e definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie o sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavori o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Qualora la realizzazione di opere pubbliche avvenga, invece, mediante i sistemi di realizzazione di cui all'art. 53 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., le attività di cui sopra saranno poste in essere, per la parte di rispettiva competenza, da QUADRILATERO attraverso le funzioni aziendali a ciò preposte.

Nelle fasi di progettazione, di studio e di elaborazione del progetto dell'opera, i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute sono presi in considerazione dalle funzioni aziendali incaricate da QUADRILATERO, ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 92/57, ora recepita dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare:

- al momento delle scelte architettoniche, tecniche e/o organizzative onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

L'Amministratore, i dipendenti e i collaboratori si impegnano al rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento, in tema di salute e sicurezza sul lavoro e dal presente Codice.

QUADRILATERO raccomanda ai propri dipendenti di mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità altrui.

Pertanto, verrà ritenuto responsabile di avere consapevolmente posto in pericolo la situazione ambientale esistente chiunque ponga in essere nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro, anche in via occasionale, i seguenti comportamenti:

- prestare servizio sotto gli effetti di sostanze alcoliche, di stupefacenti o sostanze di analogo effetto;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, ove incidano sulla qualità dell'ambiente di lavoro, saranno – per i riflessi contrattuali – equiparati ai casi precedenti.

QUADRILATERO si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia della contrattazione collettiva.

È vietato fumare negli ambienti di lavoro e nei luoghi accessibili al pubblico.

QUADRILATERO, in ogni caso, terrà in considerazione la condizione di disagio, da una parte, dei non fumatori e, dall'altra parte, dei fumatori, individuando dove sarà eventualmente possibile, aree destinate ai fumatori, nel rispetto comunque della normativa vigente.

QUADRILATERO esige che nelle relazioni di lavoro, interne ed esterne, non si dia luogo a molestie, intendendo come tali, a mero titolo di esempio:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- l'ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a pratiche di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

Non sono ammesse ed in alcun modo tollerate molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona. I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche – con particolare riferimento ai dipendenti e collaboratori – l'autorità deve essere esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. QUADRILATERO garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità ed autonomia del dipendente o del collaboratore e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei singoli apporti.

3.9 BENI AZIENDALI E STRUMENTI INFORMATICI

Il personale deve usare comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure operative predisposte per l'utilizzo dei beni aziendali, documentando, ove richiesto, il loro impiego.

I beni aziendali ed in particolare gli strumenti di comunicazione, apparecchi telefonici e personal computer collegati in rete, nonché i mezzi di trasporto di QUADRILATERO, sono assegnati al personale in ragione dell'attività lavorativa; pertanto, l'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato ad esigenze di carattere professionale.

È vietato, anche alla luce dell'art. 24-bis del D.lgs. 231/01 "delitti informatici e trattamento illecito di dati" alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente a danno dello Stato o di un Ente Pubblico.

L'uso della carta intestata e del logo aziendale di QUADRILATERO sono riservati esclusivamente al personale della Società titolare di procura, per il perseguimento delle finalità indicate nella stessa. Per le comunicazioni interne i dipendenti ed i collaboratori della Società devono utilizzare solamente carta bianca ovvero moduli appositamente predisposti da QUADRILATERO.

3.10 RAPPORTI CON I TERZI

L'articolazione e la complessità dell'attività di QUADRILATERO richiedono sempre più la partecipazione ad iniziative congiuntamente ad altri soggetti.

Nello sviluppo di queste iniziative tutti i collaboratori della Società devono attenersi al rispetto dei principi etici espressi in questo Codice.

In particolare devono:

- instaurare rapporti solo con *partners* che godano di una reputazione rispettabile, che siano impegnati solo in attività lecite e che si ispirano a principi etici comparabili con quelli di QUADRILATERO;
- assicurare che a nessun partner venga garantito un trattamento sproporzionalmente favorevole rispetto alla sua contribuzione;
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
- mantenere con i *partners* rapporti franchi, aperti e collaborativi;
- QMU impone ad ogni dipendente ed a chi svolge attività di assistenza legale l'obbligo di mantenere un comportamento idoneo a non commettere il reato di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti alla autorità giudiziaria al fine di apportare un vantaggio anche indiretto alla Società. La società impone a ciascun dipendente che riceva o ritiene di subire pressioni o condizionamenti da parte di un proprio superiore durante un procedimento penale di segnalare all'OdV tale illecito comportamento;
- segnalare tempestivamente al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi comportamento da parte di un partner che appaia contrario ai principi etici del presente Codice.

I dipendenti della QUADRILATERO e coloro che, per conto della QUADRILATERO, svolgono attività di gestione e amministrazione delle risorse umane hanno l'obbligo di mantenere un comportamento idoneo a non indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad altri, nell'interesse o a vantaggio della società, denaro o altra utilità.

3.11 RAPPORTI CON I FORNITORI, COLLABORATORI, APPALTATORI, CONCESSIONARI E PRESTATORI D'OPERA

QUADRILATERO richiede ai propri fornitori e ai collaboratori esterni il rispetto dei principi etici di riferimento contenuti nel presente documento e, ritenendo questo aspetto fondamentale per l'instaurazione di un corretto rapporto d'affari, in ogni contratto fa specifico riferimento all'obbligo di rispetto di detti valori per i contraenti.

Nella scelta dei fornitori, QUADRILATERO tiene conto della capacità tecnico/economica dei propri contraenti, valutandone globalmente l'affidabilità, con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere.

QUADRILATERO impegna le funzioni aziendali e i dipendenti a:

- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i fornitori;

- osservare e far rispettare, nei rapporti di fornitura, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste.

Per garantire l'integrità e l'indipendenza nei rapporti con i fornitori, QUADRILATERO adotta la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, attraverso:

- la separazione dei ruoli – laddove concretamente praticabile – tra l'unità che richiede la fornitura e quella che stipula il relativo contratto;
- l'adozione di formalità adatte a documentare adeguatamente le scelte adottate (c.d. "tracciabilità delle fasi del processo di acquisto");
- la conservazione delle informazioni e dei documenti ufficiali di gara o relativi alla selezione dei fornitori, nonché dei documenti contrattuali, per i periodi stabiliti dalle normative vigenti e richiamati nelle procedure interne di acquisto.

QUADRILATERO, inoltre, vigila affinché le funzioni competenti e i dipendenti:

- non inducano i fornitori a stipulare un contratto sfavorevole nella prospettiva di successivi vantaggi;
- diano avvio alle attività a titolo oneroso solo dopo la stipula dei relativi contratti;
- non ricevano e non corrispondano omaggi, regali o altre forme di beneficio non direttamente ascrivibili a normali condizioni di cortesia e al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In linea generale, gli omaggi ed i regali sono consentiti solo se si caratterizzano per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative benefiche o culturali.

Al fine di assicurare la correttezza delle procedure di gara, la Società impegna i componenti degli organi di aggiudicazione a:

- assicurare la massima trasparenza delle operazioni effettuate;
- garantire l'imparzialità in ogni fase del procedimento;
- mantenere la riservatezza delle informazioni non suscettibili di divulgazione;
- denunciare tempestivamente ogni eventuale o potenziale conflitto di interesse.

Le relazioni con i fornitori (nei limiti d'importo stabiliti dalle procedure aziendali) sono regolate sempre da specifici contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

Il dipendente partecipa a riunioni od incontri con terzi che attengono alle attività della Società solo se espressamente autorizzato dal dirigente sovraordinato.

Il dipendente che per ragioni di ufficio debba mantenere rapporti continuativi (ad esempio direttore dei lavori, contabilizzatore, responsabile di commesse, assistente ai lavori) con uno o più soggetti esterni, svolge la propria attività assicurando efficienza e disponibilità, ma salvaguarda il proprio ruolo ed il decoro aziendale.

A tal fine, il dipendente deve evitare ogni manifestazione di familiarità e colleganza con soggetti esterni, improntando sempre il rapporto nei termini consoni alla funzione rivestita.

3.12 LA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La redazione della documentazione di gara deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, dalle procedure e dai regolamenti interni di QUADRILATERO, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico.

I soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara hanno l'obbligo di:

- favorire la massima partecipazione possibile alle procedure di selezione e scelta del contraente anche nel rispetto degli obiettivi dettati dal Ministero delle Infrastrutture, nonché una leale e corretta concorrenza tra i partecipanti;
- consentire una adeguata tracciabilità dei criteri adottati e delle scelte attuate;
- rispettare, in relazione alle informazioni acquisite in ragione delle attività e delle funzioni svolte, le disposizioni in materia di riservatezza stabilite nel Codice Etico e dalla normativa vigente ponendo in essere tutte le cautele necessarie al fine di evitare divulgazioni, anche solo involontarie, nei confronti di qualsivoglia soggetto, di notizie riservate;
- dare evidenza di eventuali favoritismi, comportamenti collusivi, anche solo apparenti o potenziali, nonché di ogni altro comportamento non conforme alla normativa vigente, alle procedure ed ai regolamenti interni della Società, nonché alle disposizioni ed ai principi stabiliti nel Codice Etico, di cui il soggetto venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

3.13 RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'assunzione d'impegni con altre Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate.

È pertanto necessario che venga raccolta e conservata la documentazione atta a ricostruire il percorso procedurale attraverso il quale QUADRILATERO è entrata in contatto con tali soggetti pubblici e ciò anche al fine di tenere costantemente sotto controllo il rispetto delle procedure interne aziendali e delle eventuali evoluzioni delle stesse.

QUADRILATERO, attraverso i propri dipendenti o rappresentanti, non deve promettere, richiedere, offrire o ricevere a/da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, sia italiane che estere, pagamenti, beni o altre utilità per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio o in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio della Pubblica Amministrazione.

Non è pertanto ammessa, nei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale.

È peraltro ammesso che, in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie), QUADRILATERO possa omaggiare, secondo consuetudine, alcuni interlocutori, ivi compresi rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, con beni di modico valore.

Attenzione e cura deve essere posta nei rapporti con i soggetti sopra indicati, in particolare nelle operazioni relative a: gare d'appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi di provenienza pubblica (nazionale, comunitaria e internazionale), gestione di commesse, rapporti con l'autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, procedimenti civili, penali o amministrativi, enti preposti alla sicurezza ed alla prevenzione di infortuni e simili ed ogni altro ente appartenente a Pubbliche Amministrazioni.

Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità di QUADRILATERO, le operazioni sopra richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie, devono essere intraprese solamente dalle funzioni aziendali specificamente autorizzate, nel dovuto rispetto delle leggi e dei principi del Codice Etico e nella completa osservanza dei protocolli interni posti ai fini della prevenzione dei reati.

Ogni rapporto con enti delle Pubbliche Amministrazioni (italiana, estera o sopranazionale) è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a esplicitare l'attività di QUADRILATERO, a rispondere a richieste informali o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze), o comunque a rendere nota la posizione della Società su temi rilevanti.

A tal fine, essa si impegna a:

- operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti, con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni di QUADRILATERO in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

3.14 RAPPORTI CON *AUTHORITIES*, ORGANI REGOLATORI E DI CONTROLLO, PARTITI, SINDACATI ED ALTRE ASSOCIAZIONI

QUADRILATERO dà piena e scrupolosa osservanza alle regole emesse dalle *Authorities* regolatrici del mercato e/o dagli organismi di vigilanza e controllo.

Per garantire la massima trasparenza, la Società ed i propri dipendenti/collaboratori si impegnano ad evitare situazioni di conflitto di interessi con dipendenti di qualsiasi *Authority* e loro familiari.

QUADRILATERO si astiene dal fare o ricevere qualsiasi indebita pressione, diretta o indiretta, a o da esponenti politici, non finanzia partiti né riceve finanziamenti da essi, sia in Italia che all'estero, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

3.15 RAPPORTI ISTITUZIONALI E *MASS MEDIA*

Nei rapporti istituzionali QUADRILATERO si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Le comunicazioni con l'esterno e le relazioni con gli organi di informazione sono tenute dall'Amministratore Unico, o dal personale dallo stesso autorizzato, con il supporto degli uffici che curano la comunicazione ed i rapporti con l'esterno, al fine di uniformare gli indirizzi aziendali.

È fatto divieto a tutti i destinatari del presente Codice di divulgare dichiarazioni che vadano a detrimento dell'immagine e degli interessi di QUADRILATERO e, qualora sollecitati dai mezzi di comunicazione, debbono indirizzare ogni richiedente agli organi competenti.

La partecipazione di singoli esponenti aziendali e collaboratori a conferenze, seminari e tavoli di lavoro e la redazione di pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico o culturale relative alle proprie attività deve essere preventivamente autorizzata dalle funzioni competenti.

3.16 OBBLIGO DI INFORMAZIONE

Tutti i soggetti destinatari delle norme contenute nel presente Codice, i quali, per ragioni d'ufficio, vengano a conoscenza dell'esistenza di irregolarità amministrative e procedurali, devono riferirlo immediatamente al dirigente dell'ufficio di appartenenza o riferimento e, nel caso in cui tale irregolarità coinvolga anche il titolare dell'ufficio stesso, a soggetti ad esso sovraordinati e/o all'Organismo di Vigilanza..

4 – IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 - ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. N. 231/01

4.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento giuridico un principio di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante dalla commissione di specifiche tipologie di reato da parte di propri amministratori, dipendenti e collaboratori, i quali agiscono in nome e per conto dell'ente che rappresentano ed in relazione alle funzioni di fatto esercitate.

Tale ampliamento di responsabilità mira ad estendere le conseguenze sanzionatorie anche alle società, le quali, sino all'entrata in vigore del predetto decreto, non pativano alcuna conseguenza diretta con riferimento ad illeciti commessi nel loro interesse; l'eventuale responsabilità individuata in capo alla società viene accertata dal giudice penale nel corso di un processo regolato dalle norme previste dal codice di procedura penale ed integrate da quelle appositamente previste dal D.lgs. n. 231/01.

Le fattispecie di reato in relazione alla cui commissione può derivare una responsabilità per la società, sono quelle individuate negli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies del decreto e riguardano in particolar modo i reati commessi ai danni della Pubblica Amministrazione, i reati societari (questi ultimi introdotti dalle integrazioni apportate con D.lgs. 61/02) e quelli di abuso di informazioni privilegiate e di mercato, i delitti di riciclaggio, i reati informatici, i reati derivanti da violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e i reati ambientali.

I soggetti destinatari del citato provvedimento sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica (con la sola esclusione dello Stato), degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

QUADRILATERO è interessata al dettato del D.lgs. n. 231/01 soprattutto in quanto società per azioni, e dunque, al pari di qualsiasi altra società, esposta al rischio della commissione di alcuni tra i reati societari previsti dal dettato normativo, anche se non si può escludere, in linea teorica, la commissione nell'interesse della Società di altri reati descritti nel decreto.

Il D.lgs. n. 231/01 prevede che le società possono essere considerate responsabili per quei reati commessi a vantaggio o nell'interesse delle stesse da parte di soggetti posti in posizione apicale (legali rappresentanti, amministratori o dirigenti centrali o a capo di unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale, compresi coloro che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo) o da parte di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

4.2 I REATI

È assolutamente contrario e del tutto estraneo allo spirito di QUADRILATERO qualsiasi comportamento che costituisca qualsivoglia forma di reato e, con specifico riferimento al contenuto del D.lgs. n. 231/01, qualsivoglia condotta che in particolare possa integrare le seguenti fattispecie di reato previste nel medesimo decreto:

Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

L'art. 24 del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: Indebita percezione di erogazioni (art. 316 *ter* c.p.), truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 c.p.) o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.) e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Pertanto tutti i soggetti destinatari del presente Codice:

- **non devono conseguire indebitamente**, per sé o per altri, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, **contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni** dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- **non devono procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto** con altrui danno, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, **se il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;**

- **non devono procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto** con altrui danno, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, **se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui** agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- **non devono procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto** con altrui danno, **alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico** o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, allorché il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Divieto di commissione di reati contro la pubblica amministrazione

L'art. 25 del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Pertanto tutti i soggetti destinatari del presente Codice:

- **non devono dare o promettere al pubblico ufficiale** o all'incaricato di pubblico servizio **denaro o altra utilità in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, nemmeno se da costui indotti con abuso della qualità;**
- **non devono dare o promettere al pubblico ufficiale** o all'incaricato di pubblico servizio **denaro o altra utilità** per fargli omettere o ritardare, o per aver ommesso o ritardato, un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- **non devono dare o promettere al pubblico ufficiale** o all'incaricato di pubblico servizio **denaro o altra utilità** per fargli compiere od omettere un atto del suo ufficio ovvero un atto contrario ai doveri d'ufficio, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Divieto di commissione di falsità nummarie e contraffazione

L'art. 25-*bis* del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati previsti nel codice penale: artt. 453 (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 454 (Alterazione di monete), 455 (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 457 (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede), 459 (Falsificazione dei valori di bollo,

introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati), 460 (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo), 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), 464 (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati), 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

Divieto di commissione di reati societari

L'art. 25-ter del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati previsti nel codice civile: false comunicazioni sociali (art. 2621), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622), impedito controllo (art. 2625), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis), formazione fittizia del capitale (art. 2632), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633), corruzione tra privati (art. 2635), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636), aggio (art. 2637), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638).

L'art. 2623 c.c. relativo al falso in prospetto è stato abrogato e sostituito dall'art 173 bis Testo Unico della Finanza: si ritiene comunque utile ribadire il divieto di commissione di questo reato, ancorché non più richiamato dall'art. 25 ter D. Lgs. 231/2001.

L'art. 2624 c.c. relativo alle false relazioni della società di revisione è stato abrogato e spostato nel decreto legislativo n. 39/2010 sulla revisione legale dei conti: si ritiene comunque utile ribadire il divieto di commissione di questo reato, ancorché non più richiamato dall'art. 25-ter D. Lgs. 231/2001.

Pertanto tutti i soggetti destinatari del presente Codice:

- **non devono**, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, **esporre fatti materiali non rispondenti al vero** ancorché oggetto di valutazioni **ovvero omettere informazioni** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene (anche se le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione;

- **non devono**, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene (anche se le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, **cagionare un danno patrimoniale ai soci o ai creditori**;
- **non devono**, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, **esporre false informazioni od occultare dati o notizie** in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari;
- **non devono**, in concorso con i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, **attestare il falso o occultare informazioni** concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;
- **non devono**, occultando documenti o con altri idonei artifici, **impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione** legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- **non devono**, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, **restituire**, anche simulatamente, **i conferimenti ai soci** o liberarli dall'obbligo di eseguirli;
- **non devono ripartire utili** o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, **ovvero ripartire riserve**, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

- **non devono**, fuori dei casi consentiti dalla legge, **acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali**, od azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- **non devono**, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, **effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni** con altra società **o scissioni**, cagionando danno ai creditori;
- **non devono tacere l'esistenza di un interesse**, in una determinata operazione, proprio o di terzi, in conflitto con quello della società, né deve, in presenza di quell'interesse, partecipare al compimento dell'operazione;
- **non devono**, neanche in parte, **formare od aumentare fittiziamente il capitale** della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- **non devono**, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, **cagionare danno ai creditori**;
- **non devono dare o promettere denaro o altra utilità ad esponenti di altra società al fine di indurli a violare i loro doveri d'ufficio**;
- **non devono**, con atti simulati o fraudolenti, **determinare la maggioranza in assemblea**, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- **non devono diffondere notizie false**, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- **non devono**, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, **esporre fatti materiali non rispondenti al vero**, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza **ovvero**, allo stesso fine, **occultare** con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, **fatti che avrebbero dovuto comunicare**, concernenti la situazione medesima (anche se le informazioni

riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi);

- **non devono**, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, **consapevolmente ostacolarne le funzioni**.

Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo

L'art. 25-*quater* del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale, in leggi speciali e comunque commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York (in particolare: la raccolta di fondi per il finanziamento di organizzazioni terroristiche).

Divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile

L'art. 25-*quater*.1 del Decreto Legislativo 231 richiama il delitto di cui all'art. 583 *bis* c.p. (Pratiche di mutilazione genitale femminile).

Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale

L'art. 25-*quinquies* del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati previsti nel codice penale: Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600), Prostituzione minorile (600 *bis*), Pornografia minorile (600 *ter*), Detenzione di materiale pornografico (600 *quater*), Pornografia virtuale (art 600 *quater* (1)), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (600 *quinquies*), Tratta di persone (601) e Acquisto e alienazione di schiavi (602).

Divieto di abusi di mercato

L'articolo 25-*sexies* del Decreto Legislativo 231 richiama le fattispecie previste dagli articoli 184 e 185 del T.U.F., rispettivamente, "**abuso di informazioni privilegiate**" e "**manipolazione del mercato**".

Pertanto, tutti i soggetti destinatari del presente Codice in possesso di informazioni privilegiate, da intendersi come "*informazioni specifiche di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernenti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari*", **non devono**:

- a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime;
- b) senza giustificato motivo, dare comunicazione delle informazioni, ovvero consigliare ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

I destinatari **non devono**, inoltre, divulgare notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari o l'apparenza di un mercato attivo dei medesimi.

Divieto di commissione di reati associativi e di reati transnazionali

I destinatari del presente Codice **non devono** in alcun modo commettere i reati associativi previsti dall'art 24-*ter* e i reati transnazionali previsti dall'art. 10 della legge 146/2006. In particolare non devono:

- far parte di un'associazione per delinquere (art. 416 c.p.); far parte di un'associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.); far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. 309/1990); far parte di un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacco lavorato estero (art. 291 *quater* T.U. 43/1973); partecipare/agevolare il traffico di migranti (artt. 5 e 12 d.lgs. 286/1998); in alcun modo ostacolare il corso della Giustizia (artt. 377 *bis* e 378 c.p.).

Divieto di commissione di omicidio colposo/lesioni colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica

L'art 25-*septies* del Decreto legislativo 231 richiama gli artt. 589 e 590 c.p., che puniscono l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, ove commessi in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro e a tutela della salute del lavoratore.

Il Destinatario pertanto **non deve** in alcun modo **violare la normativa vigente in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali**, la quale è posta proprio per evitare o limitare il rischio di morte o lesioni del lavoratore.

Divieto di commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego

L'art. 25-*octies* del Decreto legislativo 231 richiama gli artt. 648 (ricettazione), 648 *bis* (riciclaggio) e 648 *ter* (c.d. reimpiego) del c.p. Pertanto il Destinatario **non deve**:

- **acquistare, ricevere od occultare denaro o altre cose provenienti da delitto** o comunque intromettersi nel farli acquistare ricevere od occultare;
- **sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto** doloso, né compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- **impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.**

Divieto di commissione di reati informatici

L'art. 24-*bis* del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti delitti previsti nel codice penale: artt. 615 *ter* (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617 *quater* (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617 *quinquies* (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635 *bis* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635 *ter* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635 *quater* (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635 *quinquies* (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), 491 *bis*, (Documenti informatici), 640 *quinquies* (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica), 615 *quater* (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615 *quinquies* (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).

In particolare, i Destinatari **non devono** accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico altrui, pubblico o privato, né in alcun modo danneggiarlo.

Divieto di commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25-*novies* del Decreto Legislativo 231 richiama gli artt. 171, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies* della legge 633/1941. In particolare, i Destinatari **non devono** in alcun modo utilizzare opere dell'ingegno abusivamente riprodotte o software e banche dati non regolarmente muniti di licenza.

Divieto di commissione di delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 25-*bis*.1 del Decreto Legislativo 231 richiama gli artt. 513 (Turbata libertà dell'industria o del commercio), 515 (Frode nell'esercizio del commercio), 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 *ter* (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517 *quater* (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), 513 *bis* c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza), 514 (Frodi contro le industrie nazionali).

In particolare, i Destinatari **non devono** impedire o turbare con violenza o con mezzi fraudolenti l'attività di una società concorrente, né compiere atti di concorrenza mediante violenza o minaccia.

Divieto di induzione a rendere dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria

L'art. 25-*decies* del Decreto legislativo 231 richiama l'art. 377-*bis* c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). Pertanto i Destinatari **non devono** indurre, con violenza o minaccia o con dazione o promessa di denaro o altra utilità, la persona chiamata a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere tali dichiarazioni o a renderle mendaci.

Divieto di commissione di reati ambientali

L'art. 25-*undecies* del Decreto legislativo 231 richiama gli artt. 727 *bis* c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette), 733 *bis* c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), 137 co. 2-3-5-11-13 D. Lgs. 152/2006 (Scarichi acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose), 256 co. 1-3 D. Lgs. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata o discarica non autorizzata), 256 co. 5 D. Lgs. 152/2006 (Miscelazione di rifiuti), 257 co. 1-2 D. Lgs. 152/2006 (Bonifica dei siti), 258 co. 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), 3 co. 7 legge 549/1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente).

In generale i Destinatari **non devono** in alcun modo inquinare l'ambiente, attenendosi alle disposizioni adottate dalla Società in materia.

Divieto di impiego di stranieri il cui soggiorno sia irregolare

L'art. 25-*duodecies* del Decreto legislativo 231 richiama il reato di impiego di stranieri extracomunitari il cui soggiorno sia irregolare.

Pertanto i destinatari non devono in alcun modo violare le disposizioni di legge che disciplinano il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

QUADRILATERO, indipendentemente dai provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria, persegue in sede disciplinare i dipendenti ed i collaboratori che si rendono responsabili della commissione dei reati sopra elencati.

4.3 CONDOTTE RILEVANTI

La condotta tenuta in violazione dei principi sanciti nel Codice Etico è considerata rilevante sia ove integri gli estremi dei reati, tentati o consumati, richiamati dal D. Lgs. n. 231/01, sia ove integri gli estremi di altri reati, anch'essi tentati o consumati, previsti e puniti dal codice penale ovvero da leggi speciali vigenti in Italia, nonché all'Estero, pur dovendosi tenere in considerazione le diversità culturali, sociali ed economiche tra i vari Stati.

È rilevante anche la condotta che, seppure non integri fattispecie criminose codificate, siano esse consumate o tentate, risulti incompatibile con i principi sanciti nel Codice Etico.

È considerata condotta contraria ai principi del Codice Etico anche quella che, essendo stata accertata e pur integrando fattispecie criminose, tentate o consumate, non venga perseguita dall'Autorità Giudiziaria per difetto di una condizione di procedibilità o di punibilità.

Rileva ai fini della violazione dei principi sanciti nel Codice Etico, anche la condotta tenuta dal dipendente, la quale, pur estranea all'esecuzione della prestazione lavorativa, tuttavia sia tale, per natura e gravità, da incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la Società.

4.4 ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. N. 231/01

L'Organismo di Vigilanza di QUADRILATERO, istituito secondo i dettami del D.lgs. 231/2001 ha il compito di vigilare sul rispetto, l'adeguatezza e l'aggiornamento del modello organizzativo-gestionale e di controllo societario per la prevenzione dei reati adottato in ossequio alle previsioni del predetto decreto, nonché sul rispetto dei principi etici enunciati nel presente documento.

A tal fine effettua controlli sul funzionamento e l'osservanza del modello ed è libero di accedere a tutte le fonti di informazione della Società; ha facoltà di prendere visione di documenti e consultare dati; propone agli organi competenti eventuali aggiornamenti del modello e dei protocolli interni che ne fanno parte.

L'Organismo di Vigilanza opera con ampia discrezionalità e con il completo appoggio dei vertici di QUADRILATERO; riferisce all'Amministratore Unico della Società.

Lo stesso Organismo di Vigilanza è preposto al monitoraggio dell'attuazione e dell'aggiornamento del presente Codice.

4.5 ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE E SUA REVISIONE

Il presente Codice Etico di QUADRILATERO è stato revisionato ad aprile 2016.

L'Amministratore Unico di QUADRILATERO può riesaminare il Codice in qualsiasi momento ed apportarvi modifiche o integrazioni, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà vigilare sull'attuazione delle revisioni del Codice disposte dall'Amministratore Unico.

Le modifiche e le integrazioni apportate saranno tempestivamente portate a conoscenza di tutti i destinatari del Codice con idonei mezzi di diffusione.

4.6 EFFICACIA DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI

L'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti di QUADRILATERO, ai sensi dell'articolo 2104 ("*Diligenza del prestatore di lavoro*") del codice civile, nonché per i collaboratori della Società.

La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro.

La Società, in presenza di una condotta rilevante per la violazione dei principi sanciti dal Codice Etico, assume provvedimenti sanzionatori secondo criteri di coerenza, imparzialità, uniformità e proporzionalità, nonché in conformità alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

In particolare, tenuto conto della gravità della violazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nonché nel rispetto della legge n. 300/70 e della legge n. 97/01, sono applicabili:

- a) in caso di grave inadempimento da parte di soggetti facenti parte del personale (operai, impiegati, quadri e dirigenti), le sanzioni del rimprovero scritto, della multa di importo non superiore a quattro ore di retribuzione, della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi, del licenziamento con preavviso o senza preavviso;
- b) in presenza di giusta causa, la revoca del mandato all'Amministratore;
- c) nei casi più gravi, la risoluzione immediata del rapporto in essere con collaboratori esterni, soggetti parasubordinati, fornitori, appaltatori e subappaltatori.

In tali ipotesi, QUADRILATERO esercita anche tutte le azioni necessarie ed opportune per il risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento tenuto in violazione del Codice Etico.

QUADRILATERO provvede a stabilire le modalità di comunicazione mediante le quali qualsiasi *stakeholder*, nonché i referenti 231 individuati dalla Società, potranno segnalare, all'Organismo di Vigilanza, in qualunque momento, eventuali violazioni del Codice Etico e lo stesso valuterà tempestivamente le fattispecie ed i soggetti potenzialmente coinvolti.

Ciascuna segnalazione può essere inviata via posta ordinaria a:

QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA S.P.A.

Via Monzambano, 10

00185 Roma

Alla c.a dell'Organismo di Vigilanza

Oppure,

tramite posta elettronica all'indirizzo:

odv@quadrilaterospa.it

L'OdV s'impegna a compiere ogni attività necessaria affinché coloro che forniscono segnalazioni non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed affinché sia tutelata la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza di QUADRILATERO riferisce le violazioni al Codice Etico ed i suggerimenti ritenuti necessari all'Amministratore Unico, per le opportune analisi delle violazioni segnalate, la decisione in ordine alla loro sussistenza, l'adozione degli opportuni provvedimenti e l'eventuale irrogazione di sanzioni.

Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.

L'Amministratore Unico

Guido Perosino

(originale agli atti della società)